

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2021**  
**634/2021/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DI UN MECCANISMO DI GRADUALITÀ A TUTELA DEI CLIENTI FINALI CONNESSI A RETI ISOLATE DI GAS NATURALE E MODIFICHE ALLA RTDG IN MATERIA DI OPZIONI TARIFFARIE GAS DIVERSI E TEMPISTICHE DI PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187<sup>a</sup> riunione del 28 dicembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 571/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 571/2019/R/GAS);
- deliberazione 23 giugno 2020, 228/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 228/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 544/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 544/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 596/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 596/2020/R/GAS);

- la deliberazione 29 marzo 2021, 122/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 122/2021/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/2015-DIEU;
- la comunicazione della società BUTANGAS Spa (di seguito: BUTANGAS) del 6 marzo 2020, protocollo Autorità 8274 (di seguito: comunicazione 6 marzo 2020);
- la comunicazione BUTANGAS del 15 settembre 2020, protocollo Autorità 28780 (di seguito: comunicazione 15 settembre 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- la Sezione IV della RTDG reca le disposizioni tariffarie relative alle reti isolate di GNL e alimentate con carro bombolaio che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna, ad eccezione delle reti rientranti nel periodo di cui dall’articolo 19, comma 2, della medesima RTDG;
- il richiamato articolo 19, comma 2, della RTDG prevede che nel caso di servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio, l’impresa distributrice possa presentare istanza di assimilazione di tali reti a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto e stabilisce che in tale caso, trovino applicazione per un periodo di cinque anni decorrenti dalla presentazione della medesima le disposizioni previste per le reti interconnesse, riportate nella Sezione II della stessa RTDG;
- l’articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all’applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, prevedendo in particolare che:
  - con riferimento alle reti isolate di GNL e a alle reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, in relazione all’esigenza di consentire una transizione ordinata al nuovo assetto, che per l’anno 2020, prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti presentino istanza entro il 30 giugno 2020 per l’assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall’1 gennaio 2021;
  - che le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
- il regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto, prevede l’applicazione dei meccanismi di perequazione di cui all’articolo 44 della RTDG, in considerazione della socializzazione dei costi per ambito tariffario;
- nei casi di reti isolate di gas naturale di cui all’articolo 64 della RTDG l’ambito di socializzazione dei costi coincide con l’ambito di applicazione delle opzioni tariffarie, identificato dal binomio Impresa/Regione, e quindi le ricadute in termini

di costo del servizio rimangono all'interno di un perimetro ben più ristretto rispetto a quello descritto al punto precedente;

- il passaggio all'applicazione delle disposizioni relative alle reti isolate di gas naturale di cui all'articolo 64 della RTDG, per le località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 per le quali non è stata presentata l'istanza completa prevista dall'articolo 14 della RTDG, avrà come effetto, per i clienti finali connessi a tali reti, l'uscita automatica dai meccanismi di socializzazione dei costi per ambito tariffario con conseguente variazione in aumento delle tariffe per le ragioni indicate ai punti precedenti.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 228/2020/R/GAS il termine del 30 giugno 2020 individuato dall'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS è stato posticipato al 31 dicembre 2020;
- con la deliberazione 596/2020/R/GAS è stato previsto che per il 2021, nelle more degli approfondimenti e/o dell'acquisizione della documentazione, sia applicato il regime tariffario previsto per le reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto anche alle reti isolate già in esercizio al 31 dicembre 2019 che non abbiano completato l'*iter* previsto dal punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS;
- con la deliberazione 122/2021/R/GAS, in relazione alla disciplina transitoria di cui all'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, è stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione delle istanze per l'assimilazione di tali reti a quelle interconnesse con il sistema nazionale di trasporto ed è stato previsto che con successivo provvedimento siano definite le misure di mitigazione degli eventuali impatti derivanti dall'applicazione della regolazione relativa alle reti isolate di gas naturale, prevista dall'articolo 64 della RTDG, nei casi in cui, entro il termine del 30 settembre 2021, non sia stata presentata l'istanza di assimilazione prevista dall'articolo 14 della RTDG ovvero qualora tale istanza risulti incompleta;
- alla data del 30 settembre 2021, termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS risultano pervenute le seguenti richieste:
  - ITALGAS RETI S.p.A.– ID 807 con riferimento alla località PIEVE DI TECO (IM) – ID Località 6304;
  - METANO MOBILE S.r.l. – ID 23958 con riferimento alle località MELEZZOLE (TR) – ID Località 10149 e FIAMIGNANO (RI) – ID Località 10150.
  - METAGAS S.r.l.– ID 1696 con riferimento alla località SALVITELLE (SA) – ID Località 5185;
  - 2I RETE GAS S.p.A. – ID 22668 con riferimento alla località SAN FRATELLO (ME) – ID Località 7951.

**CONSIDERATO CHE:**

- la Sezione V della RTDG reca le disposizioni tariffarie relative ai servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale da applicarsi alle reti canalizzate che siano gestite in concessione e che servano almeno 300 punti di riconsegna;
- l'articolo 65, comma 4, della RTDG, definisce l'articolazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura nelle reti isolate di GNL e alimentate con carro bombolaio:
  - a)  $ot_1$ , espressa in euro per punto di riconsegna. L' esercente può differenziare la componente  $ot_1$  per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6 della RTDG;
  - b)  $ot_3$ , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo. L' esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo  $f$ , in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 6 della RTDG;
  - c)  $\tau l(mis)$ ;
- l'articolo 65, comma 6, della RTDG prevede che qualora l'impresa distributrice intenda applicare valori delle componenti tariffarie  $ot_1$ ,  $ot_3$  e  $\tau l(mis)$  inferiori a quelli fissati dall'Autorità, ne dia comunicazione scritta entro il 31 marzo dell'anno di applicazione; e che l'applicazione delle suddette componenti tariffarie debba avvenire senza discriminazioni tra gli utenti;
- l'articolo 69, comma 3, della medesima RTDG definisce l'articolazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale:
  - a)  $ot_1$ , espressa in euro per punto di riconsegna. L' esercente può differenziare la componente  $ot_1$  per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6 della RTDG;
  - b)  $ot_3$ , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo. L' esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo  $f$ , in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 6 della RTDG;
  - c)  $\tau l(mis)$ ;
- l'articolo 69, comma 4, della RTDG prevede che qualora l'impresa distributrice intenda applicare valori delle componenti tariffarie  $ot_1$ ,  $ot_3$  e  $\tau l(mis)$  inferiori a quelli fissati dall'Autorità, ne dia comunicazione scritta entro il 31 marzo dell'anno di applicazione; e che l'applicazione delle suddette componenti tariffarie debba avvenire senza discriminazioni tra gli utenti;
- le opzioni tariffarie gas di cui all'articolo 65 e all'articolo 69 della RTDG sono direttamente applicate ai clienti finali e non sono soggette ai meccanismi di perequazione dei ricavi previste dalla RTDG con riferimento ai servizi di distribuzione e misura di gas naturale.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 1, della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie gas diversi, in ciascun anno  $t$ , a partire dall'anno 2020, ciascuna impresa distributrice trasmetta all'Autorità, attenendosi alle modalità e alle tempistiche disciplinate con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, una richiesta di determinazione delle tariffe.
- l'articolo 2, comma 6, della RTDG prevede – tra l'altro - che, qualora la mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG abbia per oggetto i dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna:
  - la componente  $ot3$  delle opzioni reti isolate di gas naturale, reti isolate di GNL, reti isolate alimentate con carro bombolaio e gas diversi, di cui all'articolo 65 e all'articolo 69 della RTDG, è posta pari a zero;
  - la componente  $ot1$  delle opzioni reti isolate di gas naturale, reti isolate di GNL, reti isolate alimentate con carro bombolaio e gas diversi, di cui all'articolo 65 e all'articolo 69 della RTDG, sono calcolate assumendo il valore minimo, escluso il primo decile, calcolato dall'Autorità per le località reti isolate di gas naturale e per le località gas diversi aventi la medesima densità e appartenenti al medesimo ambito tariffario in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi;
  - $\tau1(mis)$  delle opzioni reti isolate di gas naturale, reti isolate di GNL, reti isolate alimentate con carro bombolaio e gas diversi, di cui all'articolo 65 e all'articolo 69 della RTDG, sono fissate pari al valore minimo calcolato dall'Autorità per le località in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi, escluso il primo decile.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 27 dicembre 2019, 571/2019/R/GAS sono state approvate le opzioni gas diversi per l'anno 2020 per l'ambito BUTANGAS - Lazio, considerando i dati fisici comunicati nella raccolta dati dalla medesima società; e che le suddette opzioni tariffarie sono state determinate considerando i soli costi operativi, in assenza di stratificazione degli incrementi patrimoniali;
- con comunicazione del 6 marzo 2020 (protocollo Autorità 8274 del 6 marzo 2020) la società BUTANGAS spa ha segnalato che la modalità di determinazione delle opzioni tariffarie per l'anno 2020 utilizzata nella deliberazione 571/2019/R/GAS, risulta fortemente penalizzante e in data 14 settembre 2020 (protocollo Autorità 28780 del 15 settembre 2020) ha presentato un'istanza per la determinazione d'ufficio delle suddette opzioni tariffarie;
- con deliberazione 15 dicembre 2020, 544/2020/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno accogliere l'istanza presentata da BUTANGAS, rideterminando d'ufficio

le opzioni gas diversi per l'anno 2020 utilizzando i criteri previsti dall'articolo 2, comma 6, della RTDG, ossia ponendo pari a zero la componente tariffaria  $ot_3$ ;

- i medesimi criteri di cui al precedente alinea sono stati utilizzati anche per la determinazione delle opzioni gas diversi dell'anno 2021, approvate con deliberazione 29 dicembre 2020, 596/2020/R/GAS;
- nel corso dell'anno 2021 sono pervenute segnalazioni da parte di taluni Comuni serviti da BUTANGAS che hanno rilevato un aumento della spesa per le utenze non residenti o comunque caratterizzate da bassi consumi derivante dall'applicazione per gli anni 2020 e 2021 di opzioni tariffarie che prevedono la sola applicazione di quote fisse (espresse in euro per punto di riconsegna per anno) a fronte di un corrispettivo variabile (espresso in centesimi di euro/*standard* metro cubo) pari a zero.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alla determinazione delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, l'articolo 3, comma 2, della RTDG, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'Autorità definisca e pubblichi:
  - d) entro il 31 marzo dell'anno  $t$ , in via provvisoria le tariffe di riferimento, relative all'anno  $t$ ,  $TVD$ , di cui all'Articolo 30 della RTDG, e  $TVM$ , di cui all'Articolo 31 della RTDG, calcolate sulla base dei dati patrimoniali preconsuntivi relativi all'anno  $t-1$ ;
  - e) entro il 28 febbraio dell'anno  $t+1$ , in via definitiva, le tariffe di riferimento, relative all'anno  $t$ ,  $TVD$ , di cui all'Articolo 30 della RTDG, e  $TVM$ , di cui all'Articolo 31 della RTDG, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno  $t-1$ ;
- l'articolo 4, comma 1 della RTDG definisce apposite finestre temporali ai fini della comunicazione delle rettifiche di dati fisici e patrimoniali, previste nei periodi 1-15 febbraio e 1-15 settembre di ciascun anno;
- le tempistiche previste per l'acquisizione delle rettifiche dati da parte delle imprese comportano in taluni casi una compressione dei tempi a disposizione per effettuare le necessarie elaborazioni ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento finalizzato alla definizione dei criteri di gradualità per i clienti finali da applicare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria d'ambito prevista per le reti interconnesse alle opzioni tariffarie previste per i sistemi isolati;
- prevedere che nella definizione del meccanismo di gradualità si tenga conto dei seguenti elementi:

- entità dell'aumento della spesa annua che deriverebbe dall'applicazione delle opzioni tariffarie previste dall'articolo 65 della RTDG per le reti isolate di gas naturale;
- valutazione delle alternative disponibili per i clienti finali nei diversi contesti, dei loro costi, degli impatti ambientali di tali soluzioni e del possibile impatto in termini di sicurezza.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento alle criticità emerse in fase di applicazione delle opzioni tariffarie per l'ambito BUTANGAS - Lazio, si ritiene opportuno dare maggiore flessibilità alle imprese distributrici nella modulazione delle proprie opzioni tariffarie nei casi di indisponibilità di dati fisici;
- integrare le disposizioni della RTDG in relazione alle richieste di applicazione della tariffa d'ufficio, prevedendo che trovino applicazione gli stessi criteri individuati al comma 2.7 della medesima RTDG;
- con riferimento alle opzioni tariffarie per le reti isolate di gas naturale, reti isolate di GNL, reti isolate alimentate con carro bombolaio e gas diversi, di cui all'articolo 65 e all'articolo 69 della RTDG, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della RTDG o in caso di richiesta di applicazione della tariffa d'ufficio, prevedere che:
  - le imprese che gestiscono il servizio possano proporre, con comunicazione scritta entro il 31 marzo dell'anno di applicazione, un'opzione tariffaria alternativa rispetto a quella approvata dall'Autorità, caratterizzata da una diversa articolazione tra quote fisse e quote variabili, determinata tenendo conto sia dei costi operativi sia dei costi di capitale stimati secondo le regole previste dalla RTDG per la determinazione dell'opzione tariffaria d'ufficio in assenza di dati fisici;
  - ai fini dell'accoglimento della suddetta proposta di applicazione di opzioni tariffarie alternative, l'impresa deve dimostrare che la somma dei ricavi conseguibili dall'applicazione della suddetta opzione tariffaria alternativa - valutata *ex-ante* sulla base dei dati fisici relativi all'anno *t-2* rispetto a quello di applicazione tariffaria - sia non superiore al ricavo conseguibile dall'applicazione dell'opzione tariffaria calcolata d'ufficio, utilizzando le medesime consistenze fisiche, che prevede la sola valorizzazione della quota fissa;
  - l'opzione tariffaria alternativa sia offerta a tutti i clienti finali in maniera non discriminatoria.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- modificare le decorrenze previste per la definizione e pubblicazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, prevedendo che i termini

di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 2, della RTDG siano rispettivamente fissati come segue:

- entro il 30 aprile dell'anno  $t$ , in via provvisoria le tariffe di riferimento, relative all'anno  $t$ ,  $TVD$ , di cui all'Articolo 30 della RTDG, e  $TVM$ , di cui all'Articolo 31 della RTDG;
- entro il 31 marzo dell'anno  $t+1$ , in via definitiva, le tariffe di riferimento, relative all'anno  $t$ ,  $TVD$ , di cui all'Articolo 30 della RTDG, e  $TVM$ , di cui all'Articolo 31 della RTDG

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Avvio di procedimento in materia di reti isolate*

- 1.1 È avviato un procedimento per definizione dei criteri di gradualità per i clienti finali da applicare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria d'ambito prevista per le reti interconnesse alle opzioni tariffarie previste per i sistemi isolati, da concludersi entro il 31 dicembre 2022.
- 1.2 La responsabilità del procedimento di cui al comma 1.1 è attribuita al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità.

### **Articolo 2**

#### *Modifiche della RTDG in materia di opzioni gas diversi*

- 2.1 L'allegato A alla deliberazione 570/2019/R/GAS è modificato come segue:
  - a) all'articolo 2, comma 7, lettera b), della RTDG, sono aggiunti i seguenti punti:
    - “o la componente  $ot3$  delle opzioni reti isolate di gas naturale, reti isolate di GNL, reti isolate alimentate con carro bombolaio e gas diversi, di cui all'articolo 65 e all'articolo 69 della RTDG, è posta pari a zero;
    - o la componente  $ot1$  delle opzioni reti isolate di gas naturale, reti isolate di GNL, reti isolate alimentate con carro bombolaio e gas diversi, di cui all'articolo 65 e all'articolo 69 della RTDG, è calcolata assumendo il valore minimo, escluso il primo decile, calcolato dall'Autorità per le località reti isolate di gas naturale e per le località gas diversi aventi la medesima densità e appartenenti al medesimo ambito tariffario in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi;
    - o la componente  $\tau1(mis)$  delle opzioni reti isolate di gas naturale, reti isolate di GNL, reti isolate alimentate con carro bombolaio e gas diversi, di cui

all'articolo 65 e all'articolo 69 della RTDG, sono fissate pari al valore minimo calcolato dall'Autorità per le località in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi, escluso il primo decile.”;

- b) dopo l'articolo 2, comma 11, è aggiunto il seguente comma:  
“2.12 Con riferimento alle reti isolate di gas naturale, reti isolate di GNL, reti isolate alimentate con carro bombolaio e gas diversi, di cui ai successivi Articolo 65 e Articolo 69, nei casi di richiesta di applicazione della tariffa d'ufficio, si applicano i criteri individuati al comma 2.7 del presente articolo.”;
- c) all'articolo 65 della RTDG, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:  
“65.7 Nei casi disciplinati dal comma 2.6 o dal comma 2.12, l'impresa distributrice, entro il 31 marzo dell'anno di applicazione, presenta istanza per l'applicazione di un'opzione tariffaria alternativa rispetto a quella approvata dall'Autorità, caratterizzata da una diversa articolazione tra quote fisse e quote variabili.  
65.8 Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di cui al comma 65.7, la somma dei ricavi conseguibili dall'applicazione della suddetta opzione tariffaria alternativa, valutata *ex-ante* sulla base dei dati fisici relativi all'anno *t-2* rispetto a quello di applicazione tariffaria, non sia superiore al ricavo conseguibile dall'applicazione dell'opzione tariffaria determinata d'ufficio, calcolato sulle medesime quantità fisiche.  
65.9 In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 65.7, l'opzione tariffaria alternativa è applicata senza discriminazioni tra gli utenti.”;
- d) all'articolo 69 della RTDG, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:  
“69.5 Nei casi disciplinati dal comma 2.6 o dal comma 2.12, l'impresa distributrice, entro il 31 marzo dell'anno di applicazione, presenta istanza per l'applicazione di un'opzione tariffaria alternativa rispetto a quella approvata dall'Autorità, caratterizzata da una diversa articolazione tra quote fisse e quote variabili.  
69.6 Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di cui al comma 69.5, la somma dei ricavi conseguibili dall'applicazione della suddetta opzione tariffaria alternativa, valutata *ex-ante* sulla base dei dati fisici relativi all'anno *t-2* rispetto a quello di applicazione tariffaria, non sia superiore al ricavo conseguibile dall'applicazione dell'opzione tariffaria determinata d'ufficio.  
69.7 In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 69.5, l'opzione tariffaria alternativa è applicata senza discriminazioni tra gli utenti.”.

### **Articolo 3**

#### *Modifiche della RTDG in materia di pubblicazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas*

- 3.1 all'articolo 3, comma 2 della RTDG sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a) dell'articolo 3, comma 2, della RTDG, le parole "31 marzo" sono sostituite con le parole "30 aprile";
  - b) alla lettera b) dell'articolo 3, comma 2, della RTDG, le parole "28 febbraio" sono sostituite con le parole "31 marzo".

### **Articolo 4**

#### *Disposizioni finali*

- 4.1 Il presente provvedimento, ed il testo coordinato della RTDG, recante modifiche ed integrazioni cui alla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*